

SOLIDARIETA' ALLA COLLEGA IRANIANA NASSRIN SOTOUDEH



Si è svolta brillantemente a Reggio Emilia la rappresentazione teatrale a cura dell'avv. Gaetano Pachi, che ha proposto la lettura di significativi passi di lettere scritte dal carcere dell'avvocata Nasrin Sotoudeh ed ha visto la proiezione di numerose diapositive che contribuiscono efficacemente ad illustrare le limitazioni dei diritti umani, denunciati dalla collega iraniana. Suggestivo l'accompagnamento musicale della fisarmonica di Franco Bonsignori, che ha eseguito brani originali iraniani.

La rappresentazione è stata introdotta dalla Presidente del COA di Reggio Emilia, avv. Celestina Tinelli, con una riflessione sul valore della difesa e sui conseguenti diritti degli avvocati, cui hanno fatto seguito gli interventi del Prof Davide Petrini e dell'avv. Franca Mina.

Il prof Petrini ha richiamato l'attenzione sulla ruolo dell'avvocato deputato, nella società democratica, a stare, nel processo, dalla parte dell'imputato, con le ineludibili garanzie di legge.

L'avv. Maria Franca Mina ha illustrato il contributo delle avvocate a sostegno dei diritti delle donne e nel loro confronto con la giustizia, con una relazione sul ruolo svolto dalle avvocate a difesa delle donne vittime di violenza.

AVVOCATE A DIFESA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

REGGIO EMILIA 27 GIUGNO 2017

Maria Franca Mina- avvocatessa in Torino

Componente del Direttivo dell'Associazione Forum Donne Giuriste- Componente del CPO del COA di Torino

Gli interessi delle donne per molto tempo rimasero offuscati dalle logiche della società patriarcale che le relegava in ruoli subalterni e l'avvocatura doveva fare i conti con un impianto legislativo discriminatorio, con la riluttanza delle donne stesse a ribellarsi a condizionamenti sociali fortemente radicati e con la **distanza della classe forense dal vissuto femminile**.

Fece scalpore **Franca Viola** che nel 1966 non accettò il matrimonio riparatore con il suo e con il suo avvocato si costituì parte civile nel processo contro il suo rapitore e ne ottenne la condanna.

Alla fine dell'ottocento **Lidia Poet** aveva superato l'esame da avvocato e presentò domanda al Consiglio dell'Ordine di Torino per essere iscritta all'Ordine. Sia pur dopo un acceso dibattito la sua domanda fu accolta, ma la delibera fu impugnata dal Pubblico Ministero che ne ottenne l'annullamento dalla Corte di Appello, brandendo argomenti fondati sulla "**Infirmitas sexus**", confortati dalla ricorrenza dell'istituto della "**Autorizzazione maritale**". La decisione fu confermata dalla Cassazione e Lidia Poet divenne avvocatessa a 67 anni per effetto della Legge Sacchi che nel 1919 abolì l'istituto dell'autorizzazione maritale e consentì alle donne l'accesso alle professioni liberali.

Merita notare che all'atto dell'approvazione della legge, in oggetto, il parlamento, esclusivamente formato da uomini, vedeva al suo interno una massiccia presenza di avvocati.

I cambiamenti sociali e di costume che si imposero nel prosieguo degli anni sessanta reclamarono l'introduzione di un nuovo diritto di famiglia che tenesse conto dei principi costituzionali, medio tempore introdotti, e si reggesse, quindi, sulla parità dei coniugi e sulla solidarietà familiare.

L'ingresso diffuso delle donne nella professione di avvocato si intrecciò con le istanze dei movimenti femminili e femministi degli anni settanta e promosse una riflessione sulla condizione femminile.

Negli anni settanta del secolo scorso, si diffusero nelle varie realtà cittadine i consultori femminili/ centri anti violenza nonché le case di accoglienza per donne maltrattate, gestiti da associazioni femminili di volontarie in cui le donne potevano parlare e confrontarsi liberamente con le altre donne disposte ad un ascolto scevro da pre-giudizi.

La presenza delle avvocate, come legali di riferimento dei centri anti violenza, che avevano introdotto la pratica politica della metodologia dell'ascolto delle donne, fu determinante per consentire alle donne che raccontavano le proprie avvilenti esperienze familiari, di riconoscere i torti subiti e per proporre loro soluzioni legalmente sostenibili, a tutela dei loro diritti. Le stesse donne che si rivolgevano fiduciose alle volontarie delle associazioni femminili e fruivano dell'assistenza professionale delle avvocate, ben difficilmente si sarebbero rivolte ad uno studio legale, a causa della mancanza di consapevolezza dei propri diritti e del timore di essere colpevolizzate, per non essere riuscite a "**salvare**" il matrimonio.

Erano i tempi in cui le donne che andavano a denunciare i maltrattamenti subiti, venivano sovente rimandate a casa, dagli stessi appartenenti alle forze dell'ordine, con paternalistici consigli, per accattivarsi nuovamente l'attenzione del marito. Ed invero, nonostante la riforma del diritto di famiglia, permaneva come dato culturale diffuso il valore assoluto dell'unità familiare e dell'interesse superiore dei figli, beni alla cui salvaguardia la moglie-madre doveva sacrificare la propria esistenza. Del resto, norme apertamente discriminatorie come le disposizioni sul "Delitto d'onore" e sul "matrimonio riparatore" furono abrogate dopo il referendum sul divorzio (1974), dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e dopo il referendum sull'aborto, con la legge n. 442 del 10 agosto 1981.

Dai racconti che le donne facevano nei Centri emerse uno spaccato di **violenza familiare di natura fisica economica, sessuale, psicologica, subita dalle donne ma anche dai figli, non di rado esposti ad assistere a tale violenza.**

In siffatta situazione, l'impegno delle avvocate più sensibili ed attente alla tutela dei diritti fondamentali delle persone, trovò uno sbocco concreto e fu profuso attraverso l'assistenza in giudizio delle donne, ed altresì reclamando, attraverso l'adesione personale ai movimenti femminili e femministi, gli interventi legislativi opportuni per promuovere in ogni campo il **diritto delle donne alla propria autodeterminazione. E' noto l'impegno profuso da molte colleghe, in unione con il movimento delle donne,** per l'abolizione del delitto di aborto e per il referendum per il mantenimento della legge sul divorzio. A Torino alcune avvocate si autodenunciarono quali autrici della propria interruzione di gravidanza.

Sorsero associazioni di avvocate che intendevano promuovere un confronto tra giuriste in ordine ai problemi che la difesa in giudizio delle donne poneva, nei vari campi: diritto di famiglia, del lavoro, diritto penale. Nell'anno 1994 fu formalmente costituito con atto notarile il "*Forum - Associazione Donne Giuriste*" composto da donne avvocato. Lo Statuto prevede tra gli scopi sociali

- lo sviluppo di una cultura giuridica e di una giurisprudenza che tenga conto dei saperi delle donne;
- l'affermazione del diritto di genere.

attraverso lo studio e l'elaborazione del diritto di famiglia e lo studio del rapporto delle donne con la giustizia e la loro posizione nella legislazione italiana e straniera. Tutt'oggi le avvocate del Forum, forti di uno strumento di conoscenza condiviso, mercé la messa in comune delle esperienze personali di ciascuna avvocata, continuano a portare a conoscenza del pubblico un punto di vista diverso, che completa quello tradizionalmente diffuso.

L'assistenza delle donne vittime di violenza sessuale nei processi, da parte delle avvocate e la riflessione collettiva delle donne e delle giuriste sulla portata lesiva dello stupro rese palese l'inadeguatezza della collocazione del delitto di **violenza sessuale** nell'ambito dei **delitti contro la morale** e innescò il movimento delle donne volto a reclamare l'inclusione del delitto nell'ambito proprio dei **delitti contro la persona.**

Fu un percorso lungo, come dimostra il fatto che la riforma fu varata, nel 1996, dopo anni di mobilitazione delle donne, sostenute dalle avvocate che si offrirono di patrocinare la costituzione di parte civile delle associazioni femminili e femministe accanto alla persona offesa. Lo scopo era quello di sottrarre la donna- vittima all'isolamento ed all'ostilità della controparte e del suo

entourage, che la additava al pubblico ludibrio, trasformandola da vittima in accusata. Si voleva altresì affermare, in controtendenza con una stampa che diffusamente promuoveva una visione scandalistica della vicenda, che lo stupro era un **reato grave contro la persona consistente nella lesione della libertà di autodeterminazione sessuale** della donna, fondamentale prerogativa di ogni persona, sancita dalla carta costituzionale.

La riforma adeguò, quindi, il diritto penale ai principi costituzionali e, mettendo al centro del reato la violazione del diritto all'autodeterminazione sessuale, poneva le basi per un cambiamento nella stessa trattazione dei processi per stupro. **Cadeva l'alibi della donna- oggetto sessuale, fonte, suo malgrado, di provocazione sessuale, che la natura dell'uomo non poteva che assecondare.** Le avvocate impegnate nella difesa delle donne poterono finalmente ottenere che l'esame della donna si svolgesse, pur nell'osservanza delle regole del contraddittorio, cui il teste deve soggiacere, con il dovuto **rispetto della sensibilità e della riservatezza della persona offesa.** **Fu una svolta epocale frutto della mobilitazione delle donne, e delle avvocate che si unirono al movimento e seppero far valere anche nelle aule giudiziarie gli interessi delle donne.**

I dati raccolti dai Centri rendevano palese che la **violenza domestica, costituiva un fenomeno grave e diffuso, senza distinzione di ceto sociale.**

La partecipazione come consulenti legali delle avvocate presso i consultori/ centri antiviolenza favorì la denuncia della violenza domestica da parte delle donne, che, come si è accennato sopra, potevano confidare i loro problemi in un ambiente rassicurante.

Tuttavia, l'accompagnamento delle donne nei percorsi giudiziari, da parte delle avvocate, formate da anni di confronto, a comprendere le esigenze delle proprie assistite, dimostrava, il persistente isolamento delle donne- vittime, l'inadeguatezza delle forze dell'ordine, la mancanza di idonei presidi per scongiurare la reiterazione, l'assenza di risorse medico-sociali e, alla fine la **difficoltà del percorso giudiziario, diffusamente scarsamente soddisfacente.** Non c'era da stupirsi, quindi, se non poche donne, preferivano lasciar perdere e rinunciavano a sporgere la denuncia.

Furono per prime, le associazioni delle avvocate e le rappresentanti dei centri antiviolenza, forti della mobilitazione delle donne, a denunciare la rilevanza della violenza domestica ed a reclamare l'intervento delle forze politiche ad intervenire per porre adeguati rimedi ad un fenomeno grave e strutturale, originato dalla persistenza di modelli stereotipati, dei ruoli maschili e femminili e dalla mancanza di azioni di contrasto.

I primi segnali di cambiamento si ebbero con la **legge 154/2001:** gli ordini di protezione e la misura dell'allontanamento familiare, istituti fortemente voluti dai centri antiviolenza, per garantire alle vittime la possibilità di denunciare la violenza subita senza essere costrette ad abbandonare le proprie consuetudini di vita.

Nel 2007 fu pubblicata la ricerca affidata dal Ministero delle Pari opportunità all'ISTAT, i cui risultati, su scala nazionale, confermavano per entità e caratteristiche quelli raccolti dai Centri nelle diverse realtà locali, compreso il "*numero oscuro*" che espressione dell'alto numero delle donne che non denunciano la violenza e non di rado nemmeno la riconoscono.

Nel 2009 fu introdotto il delitto di *stalking* che riempì un pericoloso vuoto di tutela delle vittime.

Successivamente la firma della Convenzione di Istanbul e le disposizioni conseguenti, introdotte con la legge 119 / 2013, conosciuta come legge sul *“femminicidio”* **conclamò l’esistenza del fenomeno della violenza di genere ed apprestò ulteriori misure di contrasto.**

Il percorso delle avvocate e **la scelta di operare in contatto diretto con le donne** mercé le aggregazioni femminili, spontanee espressioni della società civile, ha contribuito, in modo determinante, a **riconoscere e far emergere i diritti umani delle donne, tradizionalmente misconosciuti.**

Si aprono ora nuovi orizzonti di tutela per le donne vittime di violenza con riguardo alla loro partecipazione al processo penale, come vittime di reato. Entrano in gioco le prerogative che la normativa vigente riserva alle persone offese dal reato e che meriterebbero di essere adeguate alla luce delle disposizioni europee, di cui in particolare alla Direttiva 2012/29/ UE, che detta una sorta di Statuto delle vittime di reato, a valere come minimo comune denominatore di tutela.

L’ascolto competente delle vittime, volto all’orientamento ed al sostegno, anche prima dell’inizio del procedimento penale, è alla base della Direttiva vittime, che prevede specifici oneri di informazione anche a carico dei servizi di assistenza alle vittime.

L’importanza dell’impegno delle avvocate a fianco delle donne vittime di violenza **nelle sedi** cui queste ultime si rivolgono per ottenere giustizia è quindi confermata e legittimata dall’ordinamento stesso.

La validità del metodo di ascolto delle donne introdotto da parte delle avvocate potrà proficuamente esportarsi in altre debite sedi a vantaggio di altre categorie di vittime ovvero come indica la Direttiva *“ della persona offesa che ritenga di esser stata danneggiata da una condotta suscettibile di denuncia/querela ..”*

A Torino il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, richiamando la Direttiva 29, con delibera del 6 dicembre 2018, ha sottoscritto il *“Protocollo di Intesa circa l’assistenza alle persone offese dal reato”*, che prevede l’apertura presso la sede del Consiglio dell’Ordine di uno sportello, per l’orientamento delle vittime di reato che ne facciano richiesta, con la presenza di un avvocato con formazione specialistica.

La partecipazione all’iniziativa delle avvocate esperte nella tutela delle donne vittime di reato, contribuirà al successo del progetto e farà sì che la loro peculiare pionieristica esperienza professionale diventi patrimonio comune all’avvocatura tutta.